

Un test di ammissione a un corso universitario non può vertere sullo specifico delle materie che poi in quel corso saranno insegnate (e che il candidato ha tutto il diritto di non conoscere, soprattutto se non fanno parte del bagaglio scolastico), ma deve stabilire l'idoneità dello studente ad affrontare quel tipo di studi: dunque valutarne la preparazione di base (un compito cui la scuola superiore troppo spesso abdica, viste le altissime percentuali dei promossi alla maturità), oltre alla capacità di ragionare e di dare risposte in tempi rapidi. Operazione quanto mai delicata e inevitabilmente soggetta a errori, per quanto sofisticate possano essere le tecniche di elaborazione e valutazione dei test. Ma un vaglio basato sul merito, per quanto imperfetto, è comunque preferibile a una selezione dettata dal caso o, peggio, dal privilegio economico. Sempreché, naturalmente, si convenga sulla necessità di un vaglio. E qui veniamo alla questione di principio, quella del diritto allo studio, sollevata alquanto impropriamente. L'istruzione «obbligatoria e gratuita» di cui parla l'art. 34 della Costituzione è quella di base, relativa ai ragazzi dai sei ai quattordici anni (il limite è stato alzato a sedici e dovrebbe secondo me essere elevato ulteriormente fino a coincidere con l'ingresso nella maggiore età: ma questo è un altro discorso). Per quanto riguarda gli studi superiori, lo stesso art. 34 si limita ad affermare il diritto ad accedervi dei «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi» e il dovere dello Stato di facilitare questo accesso «con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso». Dunque per merito, e non per una sorta di diritto innato: come dire che tutti possono partecipare a una gara, ma a nessuno è garantito in partenza di vincerla. In Italia come in qualsiasi altro Paese.

(Fonte: G. Sabbatucci, Il Messaggero 06-09-2012)